



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1843/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2157/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2157/TFNSVE/2025-2026, 2157 - Ricorso proposto dalla società ASD C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959 (matricola 935715) contro la società S.C. CENAIA 1969 (matricola 50350) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore MANFREDI LEONARDO (matricola 6519357)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959 (matricola 935715) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società S.C. CENAIA 1969 (matricola 50350) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore MANFREDI LEONARDO (matricola 6519357).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 169,00 (centosessantanove/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società S.C. CENAIA 1969 (matricola 50350) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASD C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959 (matricola 935715), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore MANFREDI LEONARDO (matricola 6519357), nella misura di euro 169,00 (centosessantanove/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai